REGOLAMENTO (CEE) N. 2395/89 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di cavoli cinesi e di insalate « iceberg », originari del Marocco e di Cipro (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Marocco (1) e Cipro (2), d'altro lato, prevedono nei relativi articoli l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di ciascuno di tali paesi, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1989 :

— 100 t di cavoli cinesi del codice NC ex 0704 90 90,

— 100 t di insalate « iceberg » dei codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90 ; che tuttavia, per quanto riguarda Cipro, questi quantitativi devono essere maggiorati del 5 % all'anno a decorrere dall'entrata in vigore di detto protocollo, a norma dell'articolo 18 di quest'ultimo e che per il 1989 saranno quindi 110 t ;

considerando che, entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari aperti negli scambi con il Marocco, i dazi doganali applicabili sono soppressi progressivamente nel corso degli stessi periodi e secondo gli stessi ritmi previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione ; che, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1988, i dazi contingentali sono rispettivamente pari al 63,6 % e al 60 % dei dazi di base ; che, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari aperti negli scambi con Cipro, i dazi doganali applicabili sono progressivamente soppressi secondo il ritmo e le condizioni stabiliti dagli articoli 5 e 16 del relativo protocollo ;

considerando che tuttavia il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e con la Siria (3) ed il protocollo dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (4), prevedono che tali Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione ; che, pertanto, i contingenti tariffari sopra indicati si applicano soltanto alla Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che occorre dunque aprire tali contingenti tariffari comunitari per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1989 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione dei dazi previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 3 : che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che essendo il Regno del Belgio, il Regno di Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei prelievi effettuati da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° novembre al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono sospesi, per i prodotti di seguito elencati, originari del Marocco e di Cipro, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato :

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.
(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

Numero d'ordine	Codice NC	Designatione delle merci	Origine	Voume continentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1109	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	Marocco	100	9,5
09.1425			Cipro	110	12,3
09.1111	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	— Insalate « iceberg » (Lactuca sativa L. var. Capitata L.)	Marocco	100	dal 1° al 30 novembre : 9 % MIN 1,5 ECU/100 kg/br dal 1° al 31 dicembre : 7,8 % MIN 0,9 ECU/100 kg/br
09.1427			Cipro	110	dal 1° al 30 novembre : 12,3 % MIN 2,0 ECU/100 kg/br dal 1° al 31 dicembre : 10,6 % MIN 1,3 ECU/100 kg/br

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale.

Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sui contingenti comunitari.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHARASSE